VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1982

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

63.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

ANDÒ ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2405);

Andò ed altri: Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madre lingua italiana in possesso di particolari requisiti (2674). 749 PRESIDENTE 749, 757, 761 Andreoli Giuseppe 753 752, 757 FERRI FRANCO GANDOLFI ALDO, Relatore, f. f. 750, 758 GUI LUIGI 755 MENSORIO CARMINE 756 RALLO GIROLAMO 756 ZITO SISINIO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione

La seduta comincia alle 10.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Andò ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2405); Andò ed altri: Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madre lingua italiana in possesso di particolari requisiti (2674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Andò ed altri: « Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 »; e degli onorevoli Andò ed altri: « Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madre lingua italiana in possesso di particolari requisiti ».

Vorrei sottoporre alla Commissione la opportunità di procedere al disabbinamento delle due proposte di legge in esame, in quanto esse vertono su temi differenti ed hanno come unico punto in comune l'ampliamento dei requisiti per l'ammissione ai giudizi idoneativi per ricercatori.

Pongo quindi in votazione tale proposta assieme a quella di procedere, nella seduta odierna, all'ulteriore esame della proposta di legge n. 2405, rinviando la discussione del provvedimento n. 2674 ad un momento successivo.

(È approvata).

Prego l'onorevole Gandolfi, che ha seguito i lavori del Comitato ristretto, di sostituire il relatore sulla proposta di legge n. 2405, onorevole Andò, attualmente all'estero in missione.

ALDO GANDOLFI, Relatore f.f. Signor Presidente, colleghi, dopo un approfondito esame della proposta di legge n. 2405, il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo che ora sottopone al vaglio della Commissione.

La ratio del provvedimento consiste nell'esigenza di intervenire per correggere la situazione determinata dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine alla possibilità di partecipare ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei medici interni che avessero prestato servizio presso gli istituti universitari di diagnosi e cura.

Il problema da risolvere era quello di porre fine a situazioni di disparità verificatesi tra medici interni dei diversi atenei, nel senso che in alcune sedi universitarie, così come previsto dal dispositivo dell'articolo 58 del citato decreto, le delibere di nomina dei medici interni erano state assunte dai consigli d'amministrazione dell'università, mentre in altre sedi quegli atti erano stati prodotti dai consigli di facoltà. Pertanto, l'attuazione della norma di cui si tratta aveva determinto un'ingiusta discriminazione tra i medici interni delle diverse facoltà. Ora, tenuto conto del ritardo con cui il problema è stato affrontato e con cui si è pervenuti alla formulazione di proposte di intervento e di sanatoria, il Comitato ristretto - essendosi ormai in fase di avanzata applicazione della normativa recata dal decreto n. 382 - è arrivato alla determinazione di proporre non più il recupero di questi medici interni ai fini dei giudizi di idoneità, ma di introdurre un meccanismo nuovo che si identifica, sostanzialmente, in un nuovo concorso, riservato a questa categoria, per l'assegnazione di un certo numero di posti. Tale concorso, però, per venire incontro alle esigenze delle facoltà di medicina, dovrà essere esteso anche ad un'altra categoria, quella dei titolari di borse di studio che sono state bandite, negli anni presi in considerazione dal decreto n. 382, dal Consiglio nazionale delle ricerche o, comunque, da enti pubblici e, privati, purché le relative attività di ricerca siano state svolte presso istituzioni universitarie o istituzioni di ricerca di livello universitario, anche straniere.

Il Comitato ristretto sottopone alla Commissione un'alternativa – e in proposito sarà interessante acquisire il parere del Governo - tra un meccanismo che prevede l'assegnazione, con concorso, di duemila posti di ricercatore universitario sino a raggiungere, dopo espletamento dei giudizi di idoneità previsti dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e di concorsi previsti dal provvedimento in esame, il numero di 12 mila, eventualmente anche in soprannumero, da considerarsi riassorbibile solo per i contingenti riservati alle facoltà di medicina, ed una soluzione che prevede duemila posti aggiuntivi rispetto al totale dei posti previsti dal decreto n. 382. Quest'ultimo meccanismo, tuttavia, comporta sicuramente il rischio che altre facoltà possano avanzare richieste analoghe, il che potrebbe determinare l'insorgere di un contenzioso o di una pressione difficilmente contenibili, dato il precedente che sarebbe instaurato qualora si adottasse tale sistema.

In ordine alle due soluzioni configurate dal Comitato ristretto, la mia valutazione è che sia più opportuno scegliere la prima, la quale contempla il riassorbimento di posti eventualmente non assegnati nell'ambito dei giudizi di idoneità previsti dal decreto n. 382 ed un meccanismo di soprannumero riassorbibile nel tempo, naturalmente solo a carico dei contingenti riservati alle facoltà di medicina.

Il Comitato ristretto propone, altresì, che il Consiglio universitario nazionale debba formulare un parere al ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione alle varie facoltà di medicina e chirurgia di un numero di posti di ricercatori a concorso sino al raggiungimento del numero di duemila posti complessivi. Tale parere dovrà essere formulato dal CUN sulla base di una serie di parametri, quali i dati sull'attuale distribuzione degli assistenti di ruolo e dei ricercatori sulla popolazione studentesca interessata, le richieste che perverranno al Ministero da parte delle facoltà sulla base del numero degli aventi diritto, nonché gli elementi conoscitivi sul numero di aventi titolo alla partecipazione al concorso per ciascun raggruppamento.

Propongo quindi alla Commissione la approvazione delle proposte formulate in sede di Comitato ristretto, facendo presenti le numerose sollecitazioni e richieste intervenute in tal senso dopo la conclusione dei lavori del Comitato stesso.

Inoltre, per quanto riguarda la determinazione dei periodi di servizio prestati dai soggetti interessati in qualità di medici interni, di ricercatori e di titolari di borse di studio, il Comitato si è attenuto alle indicazioni dell'articolo 59 del decreto n. 382; considerando cioè il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 e prevedendo che siano accettate solo delibere assunte dai consigli di

facoltà in data non successiva al 31 ottobre 1979.

Dopo la conclusione dei lavori del Comitato ristretto, sono pervenute però segnalazioni di vario tipo e provenienza, le quali debbono renderci coscienti del fatto che i problemi si pongono in maniera diversa a seconda che si faccia riferimento ai medici interni oppure ai titolari di borse di studio. Per i primi, cioè, potrebbe valere in senso stretto la norma introdotta (cioè la data del 31 ottobre 1979); anzi, il termine più esatto dovrebbe essere riferito all'ottobre del 1978 perché, a rigore, le facoltà non avrebbero potuto o dovuto assegnare incarichi in base al decreto Pedini in data successiva al 31 ottobre 1978. Invece, con un'interpretazione diversa, alcune facoltà, a differenza di altre, si sono attenute a criteri interpretativi del decreto molto stretti.

Per i borsisti, al contrario, il discorso dovrebbe essere diverso perché effettivamente molte facoltà hanno assegnato borse di studio anche per il 1979-1980: sarebbe utile ed importante tener conto di tale fatto per garantire in questi concorsi una base di selezione piuttosto ampia, considerata però la reale diversità di comportamento degli organi di facoltà e la diversità di situazioni che si sono venute a creare. In riferimento quindi alle due categorie dei medici interni e dei borsisti considerate nel loro complesso, proporrei alla Commissione di modificare ulteriormente il quarto comma formulato in sede di Comitato ristretto nel senso di prevedere un'unica data per entrambe le categorie (e tale data non può essere quella dell'entrata in vigore del decreto n. 382, cioè il 31 luglio 1980) ai fini della valutazione del servizio prestato nell'uno o nell'altro ruolo e della presa in considerazione di delibere di consigli di facoltà o di atti pubblici di organismi accademici. Tale modifica non dovrebbe comportare inconvenienti di nessun tipo, nel senso che è importante aver presente che siamo di fronte non ad un'estensione dei meccanismi dei giudizi di idoneità, rispetto ai quali dovremmo essere obiettivamente più

severi nel fissare le relative date, ma ad un meccanismo concorsuale in ordine al quale l'interesse delle facoltà di medicina è di avere la base più ampia possibile che permetta anche la sanatoria più ampia possibile rispetto alle esigenze ed alle sperequazioni di cui abbiamo dovuto prendere atto nel discutere il provvedimento.

Per riassumere, a conclusione di questa mia breve relazione, la proposta che formulo è di approvare il testo redatto dal Comitato ristretto scegliendo tra le varianti indicate al primo ed al secondo comma e di introdurre al quarto comma, se i gruppi sono d'accordo, due emendamenti volti a fissare come data ultima, sia per il servizio che per le certificazioni, il 31 luglio 1980, sì da risolvere in maniera più ampia ed equa possibile i vari problemi che sono emersi nel corso dell'esame della proposta di legge.

Franco FERRI. Vorrei innanzi tutto rilevare che, di fronte a questa proposta di legge, ci troviamo in difficoltà perché continuano a pervenirci richieste di vario tipo: in particolare, mi riferisco alle ultime osservazioni del relatore. E dico ciò anche per mettere in evidenza gli interessi che il provvedimento al nostro esame coinvolge.

Desidero ora fare alcune brevi considerazioni circa gli emendamenti che abbiamo proposto e che sono indicati nel testo presentato dal Comitato ristretto alla Commissione.

In primo luogo intendo riferirmi alla questione del soprannumero. Il terz'ultimo comma dell'articolo 60 del decreto n. 382 stabilisce molto chiaramente che « Qualora al termine dell'operazione di cui al precedente comma » (cioè della seconda tornata) « risultino posti non coperti, questi ultimi vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e possono essere riassegnati alla stessa facoltà, compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui all'articolo 30 ». Se veniamo meno a quest'ultima statuizione, noi praticamente togliamo all'università ogni prospettiva di rinnovamento e di rivitalizzazione, incidendo direttamente su quel calcolo che è stato effettuato in sede di elaborazione del decreto n. 382. Ciò spiega perché noi insistiamo a che i posti vadano aggiunti: per evitare cioè che siano assorbiti da questo concorso i posti non coperti da assegnare a concorso libero. Inoltre, poiché per sanare una situazione non contemplata dal decreto n. 382, noi fissiamo un certo numero di posti, non comprendo quale logica possa indurci a sottrarre tali posti da quelli che si intende assegnare a concorso libero qualora risultino disponibili.

Per quanto riguarda la seconda formulazione, noi vorremmo che non fosse intaccato il principio che la ripartizione dei posti astrae dagli aventi diritto, salvo poi prevedere che le facoltà procedano alla ripartizione interna. Per tale ragione, proponiamo che i duemila posti di cui al comma precedente siano ripartiti tra le facoltà di medicina e chirurgia delle varie università sulla base di criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali delle singole sedi, anche in relazione ai posti assegnati in base ai giudizi di idoneità espletati. La ripartizione dovrà essere effettuata con decreto del ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. In altre parole, con questa norma noi salvaguardiamo il principio di una ripartizione programmata, in modo che il Ministero stesso abbia le mani libere per poter valutare le esigenze delle diverse facoltà delle singole sedi universitarie, anche considerando quali sono stati i risultati dei giudizi di idoneità già espletati, e possa effettivamente svolgere quella funzione di programmazione dello sviluppo delle sedi che il Ministero dovrebbe prefiggersi. Anche da questo punto di vista, pertanto, sosteniamo l'emendamento formulato dal Comitato ristretto.

Per quanto riguarda i borsisti che operano in sedi estere, riteniamo che non si possa anticipare quanto è previsto da altre leggi. Con la formulazione predisposta dal Comitato, noi già esercitiamo una sanatoria per quei borsisti che non fossero in possesso dei requisiti di tempo necessari per partecipare ai giudizi di idoneità.

Però alla fine del terzo comma, si aggiunge: « o titolari di borse di studio finanziate da enti di ricerca nazionali ed internazionali ed usufruite presso Università ed Istituzioni di ricerca di livello universitario italiane o estere». Ora, la questione dei borsisti è già risolta all'inizio dello stesso comma, laddove si parla di «titolari di borsa di studio o borsa di ricerca bandite dal Consiglio nazionale delle ricerche o da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI della legge n. 70 del 1975 e successive modifiche »: perché vogliamo introdurre anche un concetto di università e di istituzioni di ricerca italiane o estere di livello universitario? Cosa significa « di livello universitario »? Evidentemente, o queste rientrano nella tabella citata, oppure ci si deve affidare ad una valutazione discrezionale; in secondo luogo, con le ultime righe del comma anticipiamo una soluzione concernente il problema dei borsisti che non mi sembra accettabile. In ordine alla questione delle date, so che andiamo incontro ad un guazzabuglio, ma d'altra parte so pure che non ne usciremo. A questo punto, le facoltà si assumano la responsabilità delle delibere che hanno emanato: saranno autentiche o false? Ci sarà la possibilità di controllarle? Si dovrà procedere ad un intervento di questo genere: noi segnaliamo le voci secondo cui sono stati commessi dei falsi nelle delibere e poi ci sarà chi porrà in essere un'azione di controllo al riguardo.

Quanto all'ampliamento dei termini, io comprendo le argomentazioni svolte dal relatore, però ricordo che spezzoni di categoria ci hanno fatto pervenire una dichiarazione assolutamente contrastante e io non vedo come si possa risolvere la questione se non attestandoci, come abbiamo cercato di fare con l'emendamento proposto, sulla normativa di cui al decreto n. 382. L'argomento che ci viene opposto è che non si tratta di idoneità ma di un vero e proprio concorso e quindi la selezione avviene tramite le prove concorsuali. A questo punto, in quella sede, chi dovrà assumersele, si assumerà tutte le responsabilità di questa situazione.

GIUSEPPE ANDREOLI. Desidero esprimere il mio apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Gandolfi. Il collega ha richiamato, molto opportunamente, una situazione di fatto che ha colpito in modo particolare le facoltà di medicina. Mi sembra che egli abbia precisato inizialmente che siamo di fronte ad una situazione del tutto iniqua, di difficile definizione da un punto di vista giuridico: infatti, a seguto dell'indiscriminato blocco delle assunzioni determinato dalla legge n. 808 del 1977, il legislatore si è trovato di fronte ad un dilemma abbastanza drammatico: o svuotare di ogni contenuto di autonomia le facoltà di medicina, oppure provvedere diversamente, in questo caso avviando una soluzione in termini di dubbia costituzionalità. Come ho detto, a seguito di quel provvedimento legislativo furono impedite nuove assunzioni (se si vuole, a quelle antecedenti si era proceduto in maniera impropria) e ci si trovò pertanto dinanzi all'esigenza di provvedere al funzionamento delle facoltà di medicina: credo quindi sia nostro dovere tener conto di tale aspetto.

Ora, la necessità di definire la figura giuridica del medico interno che ha svolto compiti assistenziali senza ricevere una adeguata retribuzione (elemento che sarebbe servito bene a definire non solo il rapporto giuridico di dipendenza ma anche la natura del servizio prestato), pone il legislatore in una condizione di disagio. Pertanto, io sono del parere che avvertendo in ogni caso - e mi sembra che questa sia la posizione di tutti i gruppi politici qui rappresentati - la necessità di sanare tale stato di fatto, sia necessario rinunciare a posizioni di principio - se si vuole, anche legittime - che ora sarebbe inopportuno riproporre in quanto, probabilmente, esse porterebbero alla conclusione di bloccare tutto l'iter del provvedimento, che vogliamo invece approvare. Ci troviamo allora di fronte all'esigenza di dover eventualmente definire alcune scelte.

Per quanto riguarda il problema del soprannumero (condivido in proposito, pienamente, la richiesta del relatore), vorrei dire che esso nasce, purtroppo, per l'inesauribile fame di posti delle facoltà di medicina, per la natura stessa dell'insegnamento impartito al personale che opera all'interno delle stesse una sorta di distinzione che si può proporre in termini astratti - ma che concretamente non è certo formulabile - tra attività didattica. attività scientifica ed attività assistenziale (a quest'ultimo riguardo vorrei dire che le facoltà non hanno compiti assistenziali, ma nulla toglie che svolgano anche tali compiti, che derivano dalla natura stessa dell'insegnamento). Si tratta, a mio avviso, di un problema enorme; i consigli di facoltà, probabilmente, non avevano alcuna attribuzione regolamentare di compiti assistenziali e, forse, non avevano nemmeno la possibilità concreta di vigilare che tali compiti fossero esercitati, ma hanno reagito come potevano e dovevano per venire incontro a determinate esigenze che era particolarmente importante soddisfare ai fini del funzionamento delle facoltà stesse.

Sotto questo profilo, le considerazioni (per altro in sede diversa condivisibili) del collega Ferri circa la programmazione non possono essere proposte in questa sede così come egli le ha formulate. D'altra parte, vorrei dire al collega che, in realtà, se la programmazione non è un'attività astratta, priva di riferimenti concreti, il testo inizialmente predisposto dal Comitato ristretto recepisce la sua preoccupazione. E infine a me sembra giusto che a tale attività sia preposto il CUN. Certo, si possono avere delle perplessità circa i compiti ad esso attribuiti, ma non vedo quale altro organismo potrebbe assolvere funzioni di programmazione, a meno che non si voglia del tutto disconoscere un'esigenza che è peculiare delle facoltà di medicina. Vorrei ancora dire che, per quanto riguarda la definizione giuridica della figura del medico interno, il testo proposto dal Comitato ristretto è il frutto di un accordo raggiunto molto faticosamente con una dimostrazione di buona volontà da parte di tutti i gruppi, senza eccezione alcuna. Certo, è possibile che all'interno di ciascuno di noi esistano delle remore di carattere psicologico o morale, posso ammetterlo anche per quanto mi riguarda personalmente; ma sarebbe ingiusto che mettessi in pace la mia coscienza tralasciando altri problemi altrettanto validi da un punto di vista morale e psicologico. Le aspettative esistenti e le sollecitazioni che provengono da più parti stanno ad esprimere, sostanzialmente, che il provvedimento in esame – per quanto possa contenere degli elementi indubbi di contraddizione che il Comitato ristretto si è sforzato di sanare – è molto atteso, che bisogna fare qualche cosa e che non possiamo ulteriormente rinviare la soluzione di questi problemi.

Indubbiamente, perplessità esistono anche per quanto concerne la formulazione relativa ai titolari di borse di studio: ma si tratta, probabilmente, di una questione di tecnica legislativa e non credo che su questo punto faremo le barricate: che andrebbero fatte, invece, su questioni di principio.

Certo, mi sembra - come ha detto anche il relatore - che sia stata imboccata una strada obbligata, cioè quella di non perseguire il meccanismo dei giudizi di idoneità che, certamente, avrebbero reso più difficile, se possibile, la determinazione di una data. Ci troviamo di fronte a comportamenti estremamente diversi da parte delle varie facoltà; sostanzialmente, in gran parte degli statuti universitari i medici interni hanno compiti addestrativi nei confronti dei giovani laureati e ciò, di per sé, è ovvio: ed è valido anche nei settori dell'industria, dell'artigianato. Perché quindi questa osservazione non dovrebbe essere pertinente anche per quanto riguarda le facoltà universitarie?

Come è stato detto in precedenza, questo è un provvedimento il cui iter legislativo vogliamo tutti concludere, ma è chiaro che esistono delle difficoltà: ed io immagino l'imbarazzo del CUN e del Ministero della pubblica istruzione se dovessero determinare i criteri di programmazione senza alcuna indicazione da parte del legislatore. Mi rendo conto che 2.000 posti probabilmente non sono molti per risolvere i problemi delle facoltà di medicina; e al riguardo vorrei fare un'osservazione del tutto bonaria al Governo: come mai

non è stata ancora risolta la contraddizione giuridico-formale, oltre che sostanziale, dei rapporti tra università e regioni nell'ambito degli enti dotati di una loro autonomia e di una precisa sfera di competenze? Una norma di legge stabilisce che le regioni possono autorizzare, per le facoltà di medicina, l'istituzione di nuovi reparti: ma, in realtà, in base a quali disposizioni si può fare questo? Se ciò fosse consentito allo scopo di vigilare sulla capacità organizzativa dell'università, sarebbe incostituzionale in quanto le regioni non potrebbero ottenere queste competenze, a meno che non si modificasse la Costituzione. Se viceversa si riconosce indirettamente l'utilità che deriva alle regioni interessate da una attività assistenziale che comunque è svolta nei policlinici universitari, assumendo una rilevanza più o meno grande a seconda dell'università di cui si tratta, allora la convenzione assume il significato di una parte contrattuale in cui uno dei contraenti sia libero. Ma, in questo caso, la regione deve assumere gli oneri finanziari relativi. Sotto questo profilo, perché il Governo non si preoccupa dell'istituzione di una nuova struttura universitaria che non graverebbe sul bilancio dello Stato ma che, comunque, darebbe contenuto e significato anche alla convenzione università-regione? Perché, diversamente, noi regionalizzeremmo le università e non mi sembra che ciò rientri nei programmi politici di nessun gruppo parlamentare.

Debbo dire inoltre che i 2.000 posti previsti rendono meno drastica l'indicazione della data: personalmente, sono d'accordo con la proposta formulata dal relatore. Vorrei però rilevare che, probabilmente, sarebbe opportuno inserire in questa proposta di legge una modifica che non concerne i medici interni se non indirettamente ed attiene al loro stato giuridico. Io vorrei spezzare una lancia in favore di questa esigenza: non si tratta di determinare vantaggi o svantaggi, ma soltanto di dare certezza del diritto. L'articolo 34 del decreto n. 382 assimila lo stato giuridico dei ricercatori a quello degli impiegati civili dello Stato, ma l'articolo 102 stabili-

sce che alle facoltà di medicina sia attribuito il tempo pieno. Ma dal momento che l'impedimento per ogni attività esterna è di ordine legislativo, tutti sceglieranno un regime di tempo pieno: si determinerà quindi una grave sperequazione a danno delle altre facoltà che sarebbero costrette ad adottare lo stesso regime senza avere la possibilità di corrispondere al personale interessato un'adeguata indennità. Forse, questo aspetto è sfuggito al legislatore in sede di formulazione del decreto n. 382 e mi chiedo se non sia il caso di risolvere questo aspetto dell'incompatibilità nel momento in cui si definirà complessivamente lo stato giuridico dei ricercatori.

Ritengo, infine, che il testo predisposto dal Comitato ristretto possa essere assunto a base per la discussione.

Luigi GUI. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Andreoli. Vorrei però chiedere al relatore alcuni chiarimenti circa le cifre di 12.000 e 16.000 posti che sono indicate nel primo comma e nella sua formulazione alternativa. Sono inoltre dell'avviso che dovrebbe essere chiarita la questione sollevata dall'onorevole Ferri relativamente all'opportunità di non precludere le possibilità di nuovi accessi per quanto riguarda i concorsi liberi; si tratta di una questione che menita di essere attentamente valutata soprattutto in ordine alle esigenze di collocazione dei giovani nel mondo del lavoro.

Un ultimo aspetto cui vorrei brevemente fare cenno è quello concernente le università non statali. Mi chiedo, cioè, se le soluzioni prospettate dalla normativa in esame non debbano investire anche le università non statali che pure si trovano ad affrontare problemi analoghi a quelli delle università pubbliche. Quando, con il decreto n. 382, noi abbiamo impostato il nuovo ordinamento del personale universitario abbiamo fatto riferimento alle strutture statali, pur riconoscendo che alle istituzioni private sarebbero derivati nuovi oneri e prevedendo quindi, a tal riguardo un intervento da parte dello Stato. Ebbene, io ho l'impressione che un problema della stessa natura - sia pure di dimensioni molto ridotte – sorga anche in questo caso in quanto le disposizioni in esame riguardano tutte le strutture universitarie, anche quelle non statali.

Infine, vorrei che fosse tenuto in considerazione – anche se non rientra strettamente nell'ambito di questa proposta di legge – l'ultimo riferimento espresso nel suo intervento dall'onorevole Andreoli circa il regime di tempo pieno che sta effettivamente determinando – almeno secondo le voci che mi giungono – situazioni di grave difficoltà.

CARMINE MENSORIO. Vorrei dissipare le preoccupazioni espresse dall'onorevole Ferri circa la categoria dei medici interni, che ha svolto un ruolo benemerito nell'arco di alcuni anni; nel contempo, però, vorrei manifestare un'altra preoccupazione di tipo personale relativamente ai meccanismi idonei, auspicando che siano evitati quei guasti prodotti dai precedenti giudizi idoneativi concernenti i professori associati.

Sollecitando inoltre l'approvazione della proposta di legge in esame, faccio presente la possibilità che anche in questa circostanza si crei una discriminazione tra coloro che hanno già svolto il proprio ruolo e che dovrebbero ottenere almeno la garanzia, da parte nostra, di poter salvaguardare una possibilità di inserimento in un mondo che li ha assorbiti per diversi anni. Riterrei pertanto opportuno, già in questa sede, se fosse possibile, anticipare qualche indicazione relativa ai meccanismi idoneativi in quanto auspico che fin dalle prossime tornate - a partire dalla seconda e, eventualmente, dalla terza - sia conferito a tali meccanismi un carattere di maggiore obiettività.

GIROLAMO RALLO. In ordine alla proposta di legge in esame vorrei ricordare l'errore commesso in sede di approvazione del decreto n. 382 e, più precisamente, dell'articolo 59 che consentiva l'immissione in ruolo dei ricercatori, dei medici universitari interni con compiti assistenziali. La norma diceva, tra l'altro: « assunti con pubblico concorso e a seguito di delibera del Consiglio di amministra-

zione dell'Università »: da qui è nata la necessità di sanare la situazione perché tutti gli altri medici interni che svolgevano compiti assistenziali non retribuiti, in regime di volontariato, adesso pretendono un riconoscimento di ordine scientifico. A quel fine, quindi, sono state avanzate delle proposte che hanno il carattere dell'abito confezionato su misura: in particolare, mi riferisco alla fissazione della data del 31 ottobre 1979 come termine relativo ai requisiti previsti, termine che è stato progressivamente dilazionato man mano che questa proposta di legge procedeva nel suo *iter*.

Oggi, al termine dei lavori del Comitato ristretto, ci vengono sottoposte due diverse formulazioni. Io mi unisco all'onorevole Gui nel chiedere dei chiarimenti al relatore per quanto riguarda la sua proposta, volta ad assegnare duemila posti da porre a concorso per le esigenze di vario ordine che sono peculiari delle facoltà di medicina. Noi comprendiamo benissimo cosa tutto ciò significhi e nutriamo in proposito delle preoccupazioni così come, del resto, l'onorevole Ferri, che però risolve le sue riserve aumentando di duemila unità quel numero e giustificando il tutto in base ad una ripartizione programmata, come egli dice.

Per quanto riguarda le mie perplessità. io vorrei innanzitutto chiedere che fine faranno i concorsi liberi non solo nel caso in cui si accetti la tesi del relatore (quella, cioè, dei posti in soprannumero eventualmente riassorbibili), ma anche nel caso in cui accetti la tesi dell'onorevole Ferri, secondo la quale non si debbono definire organici pletorici per le facoltà di medicina. Ed a questo punto vorrei fare riferimento alle affermazioni dell'onorevole Andreoli, il quale, con molta onestà e chiarezza, ha detto che la fame di posti delle facoltà di medicina è inesauribile. Ora, io domando quale fine faranno i ricercatori delle altre facoltà: ritengo che questo sia un problema che dobbiamo porre a noi stessi. Il fatto che qui ci siano dei rappresentanti delle facoltà di medicina - che per altro io stimo sul piano personale - non deve portarci a rendere ipertrofici quegli organici, trascurando le altre facoltà. Il nostro è un paese di ammalati, senza dubbio, e quindi abbiamo bisogno di medici, ma addirittura rendere elefantiaci gli organici di quelle facoltà nella speranza di poter curare il popolo italiano ammalato mi pare che sia, per lo meno, ottimistico.

A conclusione di questo mio breve ma polemico intervento, io vorrei richiamare il senso di responsabilità dei colleghi: so che i tempi ormai sono molto ristretti e quindi non consentiranno ulteriori deroghe a quanto disposto dal decreto n. 382, però, seguitando di questo passo, andremo incontro a chissà quante altre richieste settoriali da parte di categorie che si sentono escluse dalla normativa in esame o che, comunque, intendono esservi incluse. Non mi pare quindi che, approvando questa proposta di legge, noi compiamo il nostro dovere di probi legislatori: tutt'altro.

Franco FERRI. Continuo ad insistere scusandomi con il rappresentante del Governo e con il Presidente - sul criterio della programmazione perché se il Ministero rinuncerà a tale facoltà, certo tenendo conto degli elementi contenuti anche nel testo presentato dal relatore, noi andremo incontro a delle sperequazioni e a delle situazioni anomale per quanto riguarda il tipo di sviluppo delle sedi universitarie. Non credo che debbano essere introdotte ulteriori modifiche in questo provvedimento, che è già un provvedimento di modifica del decreto n. 382; e per quanto concerne le prove concorsuali e le attribuzioni di incarichi a tempo pieno ed a tempo definito, esiste un impegno del Governo, tra l'altro arrivato a buon fine perché è stato predisposto un disegno di legge che affronta globalmente tutta la materia.

In questa sede noi stiamo elaborando delle norme integrative dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed a tale materia dobbiamo attenerci; ulteriori modifiche potranno essere prese in considerazione in maniera armonica nel testo di legge pre-

disposto dal Governo, in cui tutte le questioni sollevate – ed in particolare quelle fatte presenti dall'onorevole Gui – sono contemplate. Quindi, non immetterei qui un ulteriore elemento di modifica perché a questi se ne potrebbero aggiungere altri. Evitando questo problema eviteremo ulteriori complicazioni; lo abbiamo già fatto con altre leggi (al Senato in particolare) senza trarne particolari vantaggi.

Non dobbiamo in sostanza affrontare in questa sede il problema dei borsisti stranieri, la cui soluzione è prevista in altre proposte ed altri disegni di legge.

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto ricordare che l'obiettivo di questa discussione è soprattutto quello di fornire alla Commissione bilancio un testo che sia abbastanza quantificabile in termini di spesa; nell'ipotesi di parere favorevole da parte di questa Commissione potremo poi deliberare su altri aspetti, come quello delle date.

Detto questo sono sostanzialmente d'accordocon le proposte indicate dal relatore, dal quale - però - vorrei avere alcuni chiarimenti. Innanzitutto il problema dei posti aggiuntivi deve essere visto sotto il profilo della spesa e quindi della maggiore o minore facilità con cui potremmo ottenere sullo stesso il parere favorevole della Commissione bilancio. A questo riguardo le valutazioni che il sottosegretario Zito potrà darci saranno di estrema importanza; credo che se vogliamo dare soluzione al problema che stiamo esaminando, dobbiamo ricercare la strada che più facilmente possa superare gli eventuali ostacoli di natura finanziaria.

Secondariamente credo che la ripartizione dei posti debba essere fatta anche in rapporto agli aventi diritto, come testé sottolineato dal relatore, perché se è vero – come giustamente ricordava l'onorevole Ferri – che questa è una legge che si ricollega alla n. 382, è anche vero che ha significato non di programmazione, ma di sanatoria.

Infine, per quanto riguarda le date, il quarto comma dell'articolo richiamato dal relatore riprende letteralmente il testo dell'articolo 58 della legge n. 382 semplicemente sostituendo alla delibera obbligatoria del consiglio di amministrazione, altre delibere, innovando però con le date. Si parla del 31 ottobre 1979 mentre il relatore propone il 31 luglio 1980. Domando al relatore: tenuto conto delle cose dette. questa limitazione della data - che non si riferisce al servizio prestato - e che ancora deve essere prestato entro il 31 ottobre 1979 - ma che riguarda le certificazioni, è indispensabile in vista del fatto che i posti sono limitati, oppure è indispensabile nel senso che non fissarla lascerebbe spazio a chissà quali presumibili abusi?

Ancora una domanda al relatore; non ho capito bene la differenza di trattamento: perché due anni non consecutivi? Mi sembra che a tal proposito il testo sia poco chiaro.

ALDO GANDOLFI, Relatore. Nel primo comma non c'è contraddizione fra i 16 mila ed i 12 mila posti perché complessivamente si tratta di 16 mila posti, di cui 12 mila assegnati sulla base del giudizio di idoneità e 4 mila a disposizione per concorsi liberi. Nella prima formulazione che ipotizza la rinuncia agli eventuali posti non assegnati non potevamo che riferirci ai 12 mila; la proposta alternativa del collega Ferri avanzata in sede di Comitato ristretto faceva riferimento ai posti aggiuntivi rispetto al totale e quindi ai 16 mila, ma non c'è contraddizione poiché il totale di questi 16 mila si compone di due voci.

Questa precisazione mi permette di richiamarmi alla osservazione fatta dal collega Ferri: non è vero che se noi utilizziamo i posti eventualmente non assegnati sul giudizio di idoneità blocchiamo i posti liberi (e comunque ci sono 4 mila posti liberi)...

Franco FERRI. La legge ne prevede cinquemila.

ALDO GANDOLFI, Relatore. Quello di cui dobbiamo preoccuparci è il modo di trovare una formulazione che renda realizzabile il provvedimento dal punto di vista finanziario. Da questo punto di vista, non c'è dubbio che la prima formulazione, che prevede il recupero dei posti non assegnati, rende più facilmente proponibile il provvedimento nel suo complesso.

Ho già detto che, da questo punto di vista, ciò che diventa determinante è la scelta che il Governo dovrà fare, perché è il Ministero della pubblica istruzione che dovrà farsi carico di sostenere il provvedimento, soprattutto nei confronti dell'amministrazione del tesoro. Inoltre, tutti i meccanismi di cui parliamo riguardano le università statali; quindi, non mi sembra che si ponga l'esigenza di pensare ad interventi dello stesso tipo nei confronti di università libere, nel senso che in questa sede noi ci riferiamo ai meccanismi previsti dal decreto n. 382 per le strutture universitarie pubbliche.

L'onorevole Rallo ha sollevato il problema dei due anni anche non consecutivi di attività compresi tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, i quali darebbero titolo a partecipare al concorso riservato di cui nei primi commi dell'articolo. Al riguardo, osservo che il Comitato ristretto si è attenuto alla formulazione dell'articolo 58 del decreto n. 382. formulazione che, come ha già rilevato il Presidente, lascia molto perplessi in quanto pone in alternativa due condizioni: un servizio svolto nell'arco di due anni, anche non consecutivi, oppure di un solo anno: la seconda formulazione - « da almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979 » - è assorbente, al limite, della formulazione della prima parte del relativo comma dell'articolo 58.

La proposta che avevo preannunciato è volta a superare questo problema, tenendo conto che non siamo più in sede di ampliamento dei termini per i meccanismi idoneativi, ma siamo in sede di formulazione di proposte per un nuovo concorso. Dovrebbe quindi essere considerato un anno di servizio e riconosciuto il periodo 31 luglio 1973-31 luglio 1980; andrebbero adottate due formulazioni diver-

se, una per i medici interni (31 ottobre 1979) ed un'altra per i borsisti, perché non si comprende per quale motivo in relazione a questi ultimi debba essere prevista la stessa data. In riferimento a tale categoria, potrebbero essere presi in considerazione coloro che hanno svolto attività sulla base di borse di studio assegnate anche per l'anno 1979-1980. Quindi, per semplicità di formulazione, sarebbe logico fare riferimento al servizio prestato fino a tutto il 31 luglio 1980.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la data della certificazione?

ALDO GANDOLFI, Relatore f. f. E materia molto controversa, nel senso che è chiaro che un criterio restrittivo potrebbe essere quello di attenersi alla data; sono stati prospettati casi di certificazione avvenuti in data successiva al 31 ottobre 1979, prima dell'emanazione del decreto n. 382: ora, poiché non posso supporre che le certificazioni intervenute tra il 31 ottobre 1979 e il 31 luglio 1980 siano, con ciò stesso, dei falsi, sarebbe logico estendere la data di certificazione fino al 31 luglio 1980. Va tenuto anche conto, in proposito, che noi continuiamo a parlare non solo dei medici interni, ma anche dei borsisti: per questi ultimi sono richieste delle certificazioni sulla utilizzazione delle borse di studio, delle certificazioni che in molti casi avvengono durante la fruizione della borsa stessa o, addirittura, alla sua scadenza. Quindi, sarebbe ragionevole non porre un limite troppo restrittivo che finirebbe per farci prospettare dei casi di esclusione dovuti ad un eccesso di limitazione dell'arco temporale previsto.

Anche in questo caso, mi sembra che debba avere maggiore rilievo, anche ai fini del giudizio che dovrà esprimere la Commissione, la valutazione complessiva del Governo sul problema, tenuto conto degli elementi di cui il Ministero dispone su questo problema.

SISINIO ZITO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi pare sia unanime l'opinione secondo cui l'articolo 58 del decreto n. 382 si presta a delle obiezioni e che, sulla base di tale norma, si determinano delle situazioni di probabile o anche palese ingiustizia nei confronti di alcune categorie.

Vorrei però osservare che meccanismi diversi dal tradizionale sistema dei concorsi si prestano sempre a dei rilievi perché non è mai possibile – ritengo – tirare una linea precisa e netta che divida situazioni diverse. Del resto, questo non è l'unico problema che sia stato portato all'attenzione del Parlamento in ordine al decreto n. 382: vi sono infatti altri problemi che i colleghi conoscono meglio di me

Su questa questione vorrei partire da una considerazione, per così dire, preliminare; tra l'altro, a me pare di aver capito che – secondo la tendenza affermatasi negli anni passati – invece di tentare di ristabilire il tradizionale meccanismo concorsuale si cerchi di adottare diverse forme di reclutamento (ricordo, in proposito, che è stato recentemente approvato da questa Commissione il disegno di legge n. 2777). Qualcuno pensa che non ci sia molto spazio per i concorsi in relazione a fatti che tutti conosciamo: certamente, nell'università questo spazio c'è.

A me sembra anche sia diffusa la consapevolezza che periodi così brevi quali quelli previsti dal decreto n. 382 (sei mesi di servizio) difficilmente possano legittimare delle aspettative, e mi pare si cominci a capire che è improprio parlare di sanatoria in ordine a servizi che durano un arco di tempo così ristretto.

Detto questo, vorrei fare qualche considerazione in ordine alla proposta di legge in discussione. Mi pare che dai lavori del Comitato ristretto siano emerse due impostazioni, due diversi modi di vedere questo stesso provvedimento: da un lato vi è l'impostazione, rappresentata in maniera chiara ed esplicita, dall'onorevole Ferri, che vede questo provvedimento sotto una prospettiva programmatoria che dovrebbe servire a risolvere una serie di situazioni concernenti la facoltà di medi-

cina; dall'altro, l'impostazione del relatore, nella quale prevale la filosofia della sanatoria.

Si tratta di sanare determinate situazioni che sono state lasciate aperte dalla legge n. 382. Debbo dire che ambedue queste filosofie presentano grosse difficoltà.

Come ha già messo in evidenza l'onorevole Andreoli, va rilevato che non tutte le facoltà hanno proceduto allo stesso modo; se non teniamo conto di questo, rischiamo di ricreare, anche qui, situazioni di ingiustizia tra le varie facoltà, soprattutto quelle di medicina che hanno un minor numero di medici interni; nell'ipotesi dei 2 mila posti aggiuntivi, chi resterebbe fuori? Infatti, secondo alcune informazioni, i legittimati a partecipare a questo concorso sarebbero 13.000 ed anche in questo caso per chi resterà fuori si determineranno, in un certo modo, situazioni di ingiustizia.

Rispetto alla domanda che è stata posta è preferibile l'ipotesi dei 2 mila posti aggiuntivi o quella del soprannumero? A me pare che vi siano difficoltà in ambedue i casi. Non è facile, e probabilmente non lo sarà in seguito, convincere il Tesoro a trovare la copertura finanziaria per 2 mila posti aggiuntivi, come non è facile convincere il Tesoro che nella ipotesi del meccanismo della idoneità la copertura vi è già in base alla legge n. 382.

In effetti il numero è incerto; non siamo stati in grado in nessun modo di determinare il numero dei possibili interessati a questo provvedimento che certamente è superiore – almeno secondo la mia personale valutazione – ai 2 mila; probabilmente siamo nell'ordine dei 3 mila o 3 mila e 500 interessati (anche se qualcuno indica addirittura 10 mila).

A parte le incertezze e le difficoltà, non ci sono posti disponibili; per quanto riguarda i 12 mila posti relativi ai giudizi di idoneità, già le domande, nella prima tornata, sono state 14 mila.

Posti disponibili francamente non ve ne sono e per quanto riguarda il soprannumero è difficile convincere il Tesoro che tale soprannumero può essere ancora aumentato non soltanto in base ai meccanismi della legge n. 382, ma anche a quelli previsti dal provvedimento in esame.

Vi è poi il problema che mi trova particolarmente sensibile, però mi pare che lo stesso onorevole Ferri riproponga il soprannumero; anche se dovessimo fare il concorso con i 2 mila posti aggiuntivi, rimarrebbero fuori coloro che non rientrano in questa categoria.

Queste sono le difficoltà che vedo se concepiamo il provvedimento come sanatoria; debbo dire però che altrettante difficoltà vedo nel caso in cui concepissimo il provvedimento stesso con finalità programmatorie.

Se noi avessimo la possibilità di trovare la copertura finanziaria per 2 mila posti di nuovi ricercatori, dovremmo riflettere un momento sulla quantità di questi da assegnare alla facoltà di medicina, e sulla quantità da assegnare all'università in genere. Ad esempio, non possiamo da un canto istituire nuove università e dall'altro farle nascere talmente gracili da assomigliare solo a superlicei. Bisogna considerare che la situazione delle università meridionali è quella che è, certamente inferiore alla media nazionale per ragioni obiettive, non per deficienze soggettive dei docenti e degli studenti. Personalmente sono convinto che se vi è la possibilità di fare uno sforzo, questo va indirizzato alla università meridionale.

Rispetto al problema posto dall'onorevole Andreoli per la facoltà di medicina, vi è da dire che i 2 mila posti non risolverebbero tale problema né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello qualitativo. L'onorevole Andreoli si chiede se non sia il caso di pensare ad un ruolo diverso che risponda alle particolari esigenze dei medici; personalmente non so se sia questa la sede adatta per tale discussione o se non sia, invece, meglio inserire tale dibattito sui disegni di legge presentati al Senato in tema di riforma della facoltà di medicina.

Detto questo, se la Commissione ritiene di redigere un testo e di inviarlo alla Commissione bilancio, non posso che rimettermi a tale deliberazione, salvo approfondire in quella sede gli eventuali proble-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1982

mi. Sempre per quanto riguarda la riforma della facoltà di medicina, un primo disegno di legge che affronta le questioni più urgenti è già stato discusso con i sindacati e sarà presentato in tempi brevi al Consiglio dei ministri. Non so se una parte del problema che stiamo trattando - o lo stesso intero problema - possa trovare collocazione nella discussione relativa alle modifiche al decreto n. 382; tra l'altro, mi pare che si vada verso la predisposizione di un secondo disegno di legge di modifica di quella normativa che affronti problemi non immediati ed urgenti come quello in esame, ma di medio e lungo termine. Anche quella è una sede possibile per discutere questa questione: abbiamo davanti a noi un ventaglio di ipotesi diverse e naturalmente la Commissione sceglierà quella che riterrà essere la più opportuna.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare a me stesso ed alla Commissione che, in altra

occasione, il Governo ci aveva già posto questo interrogativo, dichiarando comunque di non opporsi all'iter di tale iniziativa, qualora la Commissione intendesse portarla avanti. Credo che le dichiarazioni rese oggi dal rappresentante del Governo possano essere interpretate come conferma di quelle rese in altre circostanze; sarà quindi la Commissione che dovrà decidere l'eventuale corso del provvedimento.

Per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, il seguito della discussione della proposta di legge n. 2405 è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO